

*Ufficio di presidenza*

**DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 13 SETTEMBRE 2022, N. 128**

**OGGETTO:** *Criteria e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Modifiche al Regolamento di organizzazione.*

Schema di deliberazione 8 settembre 2022, n. 113

Verbale n. 25

<b>Componenti:</b>			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Votazione</b>
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

## *L'Ufficio di presidenza*

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46 è stato conferito l'incarico di Segretaria generale alla dott.ssa Cinzia Felci;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito al dott. Fabio Pezone l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

**VISTA** la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

**RITENUTO** di dover disciplinare le procedure per il conferimento dei suddetti incarichi, nel rispetto dei limiti degli importi annualmente stanziati nello specifico capitolo di bilancio di previsione;

**RITENUTO** pertanto di apportare le modifiche al Regolamento relative ai criteri e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche;

**VISTO** l'articolo 30, comma 3, del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

all'unanimità dei presenti

## **DELIBERA**

1. al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera e), comma 1, dell'articolo 303, dopo le parole: "incarichi di" è inserita la seguente: "collaborazione,";
  - b) all'articolo 304:
    - 1) al comma 1, dopo le parole: "Gli incarichi" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 303, comma 1, lettere a), b), c) e d)";
    - 2) al comma 3, le parole: "all'articolo 303" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
    - 3) al comma 7 le parole da: "Si applicano" fino a: "allegato E." sono soppresse;
    - 4) il comma 8 è abrogato;
  - c) al comma 3, dell'articolo 306, dopo le parole: "articolo 303" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere a) e b),";
  - d) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

### **"Art. 319**

*(Requisiti per il conferimento di incarichi a esperti e consulenti)*

1. Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, il segretario generale e i direttori dei servizi possono conferire incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, nei limiti degli importi annualmente stanziati nello specifico capitolo di bilancio di previsione, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con le procedure definite dall'allegato E bis.";

- e) dopo l'allegato E è inserito l'allegato E bis di cui all'allegato A della presente deliberazione;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1. entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
  3. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e consequenziale adempimento;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Vincenzi

## **Allegato A**

1. Al Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche dopo l'allegato E è inserito il seguente:

### **“Allegato E bis**

#### **CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

*(Articolo 319, comma 2)*

#### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione e tipologia di incarichi)*

1. Le disposizioni del presente allegato si applicano nel caso in cui si intendono conferire i seguenti incarichi individuali a soggetti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche:

- a) incarichi di studio;
- b) incarichi di ricerca;
- c) consulenze;
- d) altre collaborazioni esterne occasionali non rientranti nelle precedenti tipologie, purché non si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. Le prestazioni possono essere rese nell'ambito di contratti di lavoro autonomo aventi le seguenti caratteristiche:

- a) contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, che si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222-2228 del codice civile (contratto d'opera);
- b) contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, affidato a soggetti che svolgono l'attività oggetto dell'incarico con carattere di professionalità, anche in ragione dell'iscrizione ad albi od ordini professionali. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229-2238 del codice civile (prestazione d'opera intellettuale).

## **Art. 2**

*(Incarichi di studio, ricerca e consulenza. Definizioni)*

1. Si definiscono incarichi di studio quelli il cui contenuto si sostanzia nello svolgimento di un'attività di studio nonché nella redazione e consegna di una relazione scritta finale nel quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

2. Si definiscono incarichi di ricerca quelli che si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione affidante l'incarico e si sostanziano nella raccolta organica di materiale che consente alle strutture dell'Amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.

3. Si definiscono incarichi di consulenza quelli il cui contenuto si sostanzia nella richiesta di analizzare specifiche situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici, anche al fine di fornire un supporto o un indirizzo su materie particolarmente complesse o di alta professionalità.

## **Art. 3**

*(Esclusioni)*

1. Le disposizioni del presente allegato non si applicano:

- a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti previsti dalla legge e per i quali la legge individua espressamente il soggetto conferente la prestazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, componenti OIV, revisori dei conti);
- b) agli incarichi conferiti, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, per la rappresentanza in giudizio, patrocinio dell'Amministrazione e consulenza tecnica di parte;
- c) agli incarichi per attività di informazione e comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
- d) agli incarichi professionali conferiti a persone fisiche, secondo le modalità e per le finalità di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

## **Art. 4**

*(Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi)*

1. Il Segretario generale e i Direttori possono conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia oggetto dell'incarico

ed in possesso del diploma di laurea. Si prescinde dal requisito della formazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi a soggetti esterni, il Segretario generale o il Direttore committente verifica la sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla struttura amministrativa conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità della struttura conferente;
- b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che siano idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione, nonché i risultati da conseguire;
- e) il conferimento dell'incarico deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate.

3. Gli atti di conferimento degli incarichi devono essere adeguatamente motivati in modo da consentire l'accertamento della sussistenza delle suddette condizioni.

4. Gli incarichi in argomento possono essere affidati solo a condizione che non sussistano situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il contraente e l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 nonché in assenza di situazioni di incompatibilità tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, in merito allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è effettuata dal dirigente competente all'affidamento, prima della sottoscrizione del contratto.

5. L'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001 stabilisce inoltre il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A tal fine, il dirigente competente

all'affidamento dell'incarico è tenuto a inserire nel relativo contratto un'apposita clausola per assicurare il rispetto della norma.

#### **Art. 5**

*(Durata degli incarichi)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti per il periodo strettamente necessario al loro espletamento, ovvero, al raggiungimento degli obiettivi predefiniti o alla realizzazione del progetto concordato in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

2. Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al soggetto titolare dell'incarico, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

#### **Art. 6**

*(Limiti al conferimento degli incarichi)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 non possono riguardare l'attività di gestione e di rappresentanza dell'Amministrazione, né attività ordinarie o, comunque, riconducibili alle mansioni proprie del personale dipendente, dirigenziale e non, né essere utilizzati per sopperire, anche solo temporaneamente, a carenze di organico.

2. Fermo restando il divieto previsto dal comma 1, gli incarichi di cui all'articolo 1 non possono essere conferiti, se non a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

3. I soggetti incaricati devono essere estranei all'Amministrazione. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per le fattispecie dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, purché non sia dipendente dell'amministrazione conferente e sia stato appositamente autorizzato dall'ente di appartenenza. Gli incarichi non possono essere altresì conferiti al personale assunto direttamente dai gruppi consiliari del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di organizzazione, in considerazione sia della funzione svolta dai gruppi consiliari, che riveste natura strumentale in rapporto al funzionamento dell'organo assembleare, sia dell'origine pubblica delle risorse finanziarie assegnate agli stessi per il loro funzionamento.



4. Gli incarichi di studio o consulenza di importo superiore a 5.000 euro sono trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale competente – a cura della struttura che li ha conferiti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

#### **Art. 7**

*(Limiti di spesa per gli incarichi)*

1. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di cui all'articolo 1 è fissato dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti all'atto del conferimento dell'incarico medesimo.

2. L'affidamento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o di consulenza, a soggetti estranei all'Ente, può avvenire in casi eccezionali e temporanei oppure nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria o gestionale, approvati dall'Amministrazione, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da specifiche disposizioni di legge.

#### **Art. 8**

*(Accertamento della mancanza di risorse interne all'Amministrazione)*

1. Al fine di verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione, il Segretario generale o il Direttore che intende conferire l'incarico, previa comunicazione al Direttore competente in materia di gestione del personale, pubblica, per almeno dieci giorni, sull'area intranet del sito istituzionale del Consiglio regionale apposito avviso di interpello recante la tipologia dell'incarico, l'oggetto, la durata, le modalità di espletamento dell'incarico ed il profilo professionale richiesto.

2. Il Segretario generale o il Direttore committente valuta le candidature pervenute dal personale in servizio presso l'Amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale richiesto e di un curriculum idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

3. Qualora, all'esito dell'avviso di cui al comma 1, venga accertata l'assenza, ovvero, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le professionalità interne all'Amministrazione in grado di svolgere l'incarico da conferire, si procede ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

**Art. 9**

*(Modalità di scelta dei soggetti da incaricare)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 devono essere affidati con procedura comparativa. A tal fine, il Segretario generale o il Direttore committente predispone apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Consiglio regionale per almeno dieci giorni, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) i titoli e specificazione dei requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) luogo e durata dell'incarico;
- d) modalità di espletamento della prestazione oggetto dell'incarico;
- e) modalità e criteri di scelta comparativa adottati;
- f) compenso previsto;
- g) termine e modalità di presentazione della candidatura.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico, costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- d) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- e) possesso del diploma di laurea e della particolare e comprovata specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
- f) l'assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale della prestazione oggetto dell'incarico.

**Art. 10**

*(Procedura comparativa)*

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1, il Segretario generale o il Direttore che intende conferire l'incarico avvia una procedura comparativa, mediante la nomina di un'apposita commissione, volta alla valutazione delle candidature pervenute nei termini indicati nell'avviso di selezione, attraverso l'esame dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti prescritti ed un eventuale colloquio.

2. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) specializzazione culturale e professionale, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, dall'eventuale iscrizione ad albi professionali e dall'eventuale possesso di competenze certificate;
  - b) concrete esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento o in settori contigui;
  - c) specializzazione scientifica, anche desumibile dalle pubblicazioni scientifiche e dalla partecipazione a progetti o ricerche.

3. L'eventuale colloquio è finalizzato a valutare attitudini e competenze critiche per l'espletamento dell'incarico.

4. In assenza di candidature o nel caso in cui queste ultime siano ritenute prive di professionalità e competenze adeguate alla richiesta, il Segretario generale o il Direttore committente, con atto motivato, può procedere al conferimento diretto dell'incarico, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9.

5. L'importo esiguo dell'incarico non costituisce valido motivo di deroga al principio della selettività.

#### **Art. 11**

*(Conferimento dell'incarico)*

1. All'esito della valutazione comparativa, il Segretario generale o il Direttore committente, previa attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi del comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, procede al conferimento dell'incarico con propria determinazione, cui segue la stipula in forma scritta del contratto nel quale sono definiti, in particolare, la tipologia dell'incarico, l'oggetto, il luogo, la durata, il compenso, le modalità di espletamento dell'incarico, le modalità e i tempi di verifica dei risultati raggiunti, le cause di risoluzione e sospensione del contratto.

#### **Art. 12**

*(Compenso per l'incarico)*

1. Il compenso da corrispondere al soggetto titolare dell'incarico è determinato preventivamente dal Segretario generale o dal Direttore committente e calcolato con

riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta, dell'impegno necessario nonché in relazione ai risultati finali attesi.

2. Ai fini della determinazione del compenso, si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

3. Successivamente alla stipula del contratto, il pagamento del corrispettivo stabilito rimane comunque subordinato all'effettiva realizzazione e all'espletamento dell'oggetto dell'incarico, secondo le modalità richieste.

4. La corresponsione del compenso può essere effettuata mediante il pagamento frazionato in rate mensili posticipate, prevedendo comunque il pagamento di una rata finale qualora al termine dell'incarico sia prevista la produzione di un prodotto o la redazione di un documento conclusivo.

### **Art. 13**

*(Verifiche sull'esecuzione dell'incarico)*

1. Il Segretario generale o il Direttore committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di avanzamento dell'opera, mediante verifica del grado di espletamento delle prestazioni affidate e rese, misurato sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.

2. Alla scadenza dell'incarico, il Segretario generale o il Direttore committente, entro il termine di quindici giorni, e, in ogni caso, prima di procedere alla liquidazione del compenso a titolo di saldo, procede alla verifica finale per accertare se l'incarico è stato espletato correttamente. Il compenso può essere liquidato a titolo di saldo soltanto in caso di esito favorevole della verifica finale.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Segretario generale o il Direttore committente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, oppure, può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Segretario generale o il Direttore committente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, oppure, sulla base dell'esatta

quantificazione delle attività prestare, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 14**

*(Recesso, risoluzione e sospensione del contratto)*

1. Il contratto può essere risolto prima della scadenza del termine previsto, con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. Il contratto è risolto unilateralmente dal Segretario generale o dal Direttore committente prima del termine quando si verificano:

- a) gravi inadempienze contrattuali;
- b) sospensione ingiustificata della prestazione lavorativa che rechi pregiudizio agli obiettivi cui è finalizzato l'incarico;
- c) danneggiamento o furto di beni dell'Amministrazione;
- d) inosservanza da parte del titolare dell'incarico degli obblighi di cui all'articolo 15;
- e) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) sopravvenuti oggettivi profili di inidoneità professionale del soggetto titolare dell'incarico tali da rendere impossibile l'espletamento dello stesso.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il compenso stabilito è ridotto proporzionalmente all'effettivo svolgimento e all'entità delle prestazioni rese in relazione all'incarico conferito.

4. Il titolare dell'incarico deve comunicare tempestivamente al Segretario generale o al Direttore committente l'impossibilità di eseguire la prestazione.

#### **Art. 15**

*(Obblighi del soggetto titolare dell'incarico)*

1. Il soggetto titolare dell'incarico può svolgere la sua attività anche a favore di altri committenti, purché, in ogni caso, non sia in conflitto di interessi con l'attività dell'Amministrazione conferente.

2. Il soggetto titolare dell'incarico non può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento dell'incarico affidatogli.

3. Il soggetto titolare dell'incarico è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni e notizie di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

4. Al soggetto titolare di incarico si applicano le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, in quanto compatibili.

#### **Art. 16**

*(Obblighi di pubblicazione)*

1. Contestualmente al conferimento dell'incarico, il Segretario generale o il Direttore provvede a comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Direttore competente in materia di gestione del personale i dati e le informazioni necessarie al fine, rispettivamente, della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 33/2013 e della trasmissione all'anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001.

2. L'efficacia dei contratti relativi agli incarichi di cui al presente disciplinare decorre dalla data di pubblicazione effettuata secondo le modalità di cui al comma 1.

#### **Art. 17**

*(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente allegato, si rinvia alla normativa vigente in materia."